



COMUNE DI SAVONA

Regolamento edilizio della Città di Savona

**Adottato con deliberazione n. 219 del Consiglio Comunale nella
seduta del 1° luglio 1963**

PARTE I.

Disposizioni generali

TITOLO I.

AUTORIZZAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 1.

Le prescrizioni del presente regolamento riguardano tutto il territorio del Comune di Savona.

Art. 2.

RICHIESTA DI LICENZA PER OPERE EDILIZIE

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie, ovvero ampliare quelle esistenti, o modificarne la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita licenza al Sindaco del Comune.

Sono considerate costruzioni edilizie, ai fini della obbligatorietà della richiesta della licenza, anche le opere stradali e le opere idrauliche.

Chiunque intenda procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio dovrà ottenerne preventiva autorizzazione dal Sindaco.

La licenza del Sindaco è anche necessaria per le demolizioni.

Essa non è invece richiesta per le opere di ordinaria manutenzione, fermo restando l'obbligo di denuncia delle stesse, prescritta da disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 3.

MODALITA' PER LE RICHIESTE DI LICENZA

La richiesta di licenza per opere edilizie deve essere redatta su modulo predisposto dall'Autorità comunale completato in ogni sua parte.

All'atto della presentazione, la richiesta della licenza ed i tipi del progetto debbono essere firmati:

a) dalla persona per cui conto la costruzione viene eseguita (committente);

b) dal proprietario del terreno, o del fabbricato quando sia persona diversa dal committente, oppure ove si tratti di fabbricato condominiale dal rappresentante dei condomini a mente delle disposizioni contenute nel Titolo VII del libro III del Codice Civile;

c) dal progettista.

Nella stessa richiesta di licenza o successivamente, dovranno essere designati il Direttore e l'esecutore dei lavori, i quali dovranno, con apposita comunicazione al Comune, dichiarare di conoscere il progetto e di accettare a tutti i fini e per tutti gli effetti, l'incarico.

Il direttore dei lavori e il progettista dovranno essere:

A) Ingegnere od architetto abilitato all'esercizio professionale secondo le disposizioni vigenti all'epoca della presentazione del progetto ed iscritti nel rispettivo Albo professionale;

B) Geometra o perito industriale edile, parimenti abilitato al detto esercizio, iscritto nell'Albo professionale, secondo la rispettiva competenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Responsabilità dei richiedenti.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali e di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Incombe al committente di fronte all'Autorità comunale anche la responsabilità circa l'esecuzione di eventuali opere iniziate, finché manchi la firma dell'esecutore dei lavori e del direttore dei lavori.

Tutti i firmatari dovranno indicare il loro recapito in Savona od eleggere ivi il loro domicilio.

Le eventuali sostituzioni del direttore o dell'esecutore dei lavori, dovranno essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione comunale, la quale prenderà atto della sostituzione soltanto dopo che i nuovi incaricati avranno fatto pervenire la dichiarazione di conoscenza del progetto e di accettazione dell'incarico, di cui sopra.

Art. 4.

PROGETTI DI MASSIMA

E' data facoltà di sottoporre ad esame dell'Amministrazione comunale progetti di massima allo scopo di ottenere un giudizio informativo, prima della predisposizione del progetto esecutivo.

I progetti di massima dovranno essere corredati dai documenti in triplice copia indicati alle lettere a), b), c), d), dall'art. 6, nonchè dagli altri elaborati illustrativi (schizzi prospettici, assonometrie, fotomontaggi, plastici ecc.) che possono eventualmente essere richiesti dall'Amministrazione.

Il giudizio informativo, però, non vincola l'Amministrazione alla successiva concessione della licenza.

Art. 5.

LOTTIZZAZIONI

Per le lottizzazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, i progetti dovranno essere corredati dei seguenti elaborati:

- a) planim. generale 1/2000 come alla lettera c) dell'art. 6.
- b) rilievo topografico 1/500 come alla lettera d) dell'art. 6.
- c) altri elaborati come all'art. precedente.

Dovranno inoltre essere precisati i sottoelencati elementi:

- 1) intensità di fabbricazione con la dimostrazione della sua rispondenza a quella prevista dal Piano Regolatore Generale;
- 2) piazze e strade pubbliche previste nel Piano Regolatore Generale;
- 3) nuove piazze, strade e passaggi pedonali previsti nella lottizzazione;
- 4) spazi a verde pubblico e privato previsti nel Piano Regolatore Generale;
- 5) nuovi spazi a verde previsti nella lottizzazione;
- 6) eventuali autorimesse sotterranee con la precisazione della loro ubicazione ed estensione;
- 7) edifici di utilità pubblica (scuola, asilo, chiesa, campo sportivo, mercato ed edifici similari);
- 8) campi di gioco per bambini;
- 9) zone per parcheggi;
- 10) spazi a cortile con la dimostrazione della loro regolamentarità a sensi dell'art. 46 del presente Regolamento;
- 11) portici e sottopassi con le relative dimensioni planimetriche ed altimetriche;
- 12) dimensioni ed altezza degli edifici, loro destinazione, numero dei piani per ciascun edificio;
- 13) sezioni tipo dei vari edifici, prospetti schematici e prospettive per zone di particolare importanza artistica ed ambientale;
- 14) comparti edificatori con l'indicazione dei dati catastali della proprietà interessata dalla lottizzazione, dei documenti di proprietà e delle eventuali servitù sia attive che passive.
- 15) Schema della rete fognaria e sistema separatore.

Art. 6.

ELEMENTI A CORREDO DELLE RICHIESTE DI LICENZA EDILIZIA.

Per ottenere la licenza edilizia dovranno essere prodotti:

- a) *Domanda* debitamente compilata in competente bollo sui moduli prescritti e forniti dall'Amministrazione;
- b) *Relazione* tecnica illustrativa del progetto.
- c) *Planimetria* generale, orientata ed aggiornata, della località comprendente una zona di almeno 100 m. circostante la proprietà interessata, in scala 1 : 2000, nella quale planimetria siano indicati:
 - 1) gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensioni e destinazioni (strada, piazza giardino, ecc.);
 - 2) gli allineamenti, destinazione e densità edilizia previsti dal Piano Regolatore Generale o dai piani particolareggiati, ove esistano;
 - 3) tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria con l'indicazione delle altezze di quelli che interessano la nuova costruzione.
- d) *Rilievo topografico* quotato dell'area della proprietà, in tutto o in parte interessata dal progetto, in scala di 1 : 500 da richiedersi all'Ufficio Tecnico Comunale con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti fra questi e l'edificio progettato, i distacchi dagli edifici vicini;
- e) *Pianta*, in scala non minore di 1:100 dei piani sotterranei, del piano terreno (con l'indicazione delle dimensioni delle aree scoperte, della loro utilizzazione e sistemazione dettagliata), dei piani superiori e di tutte le coperture, ivi compresi i volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.). Per tutti i piani dovrà essere indicata la destinazione dei singoli vani;
- f) *Sezioni*, in scala come sopra, fatte secondo piani che manifestino più particolarmente il sistema di costruzione con l'indicazione delle altezze dei singoli piani, da pavimento a pavimento, e delle altezze nette dei locali, nonchè dell'altezza dell'edificio, misurato in conformità dell'art. 45 del presente Regolamento;

g) *Disegni dei prospetti del fabbricato* in scala: 1:100, compresi gli eventuali volumi tecnici con le indicazioni che servono a dare la precisa conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti, e con l'indicazione delle altezze di tutte le pareti perimetrali degli edifici e dei muri di confine, dei materiali impiegati e dei colori dei materiali stessi (con eventuale campionatura);

h) *Particolari esecutivi della facciata* in scala 1:20 per lo sviluppo di almeno una campata dell'edificio, con le sezioni relative e l'indicazione di massima dei particolari decorativi, dei materiali impiegati e dei colori delle varie parti della costruzione;

i) Sezione particolareggiata delle coperture in scala 1:20 con l'indicazione dettagliata dei materiali isolanti nel caso di copertura piana;

l) Ove la costruzione si affianchi ad altri fabbricati esistenti, *il prospetto principale* verso la strada dovrà essere, se del caso, esteso sino alla prima campata del fabbricato o dei fabbricati attigui, o, almeno, dovrà essere presentata una fotografia degli edifici contigui, nella quale verrà riportata la facciata dell'edificio progettato;

m) *Schema dell'impianto di smaltimento delle acque bianche e nere* e dei rifiuti solidi.

Tutti gli elaborati debbono essere in 4 copie (sarà debitamente bollata a norma di legge la copia destinata a divenire parte integrante della licenza di costruzione) nelle dimensioni di cui le Norme UNI. L'Ufficio può richiedere la rielaborazione di disegni che non fossero redatti con sufficiente chiarezza.

Qualora l'edificio progettato rivesta particolare importanza o richieda, per la chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, documentazione più ampia, l'Amministrazione comunale potrà richiedere, in aggiunta ai documenti sopraelencati, disegni di scala maggiore o plastico dell'edificio costruendo e di quelli contigui, prospettiva a colori, nonché tutti quei dati che si ritenessero necessari ed opportuni per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Teatri e luoghi di ritrovo, industrie.

Per i teatri, cinematografi, alberghi, luoghi di pubblico ritrovo,

stabilimenti industriali, il rilascio della licenza di costruzione è subordinato anche alle prescritte approvazioni delle Autorità competenti, in ottemperanza alle leggi vigenti.

Immobili di interesse storico.

Per i progetti di opere riguardanti immobili di interesse storico o di pregio artistico o paesistico, contemplati dalle leggi 1° giugno 1939 numero 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, o fronteggianti vie soggette a vincolo ambientale a mente del Piano Regolatore Generale, o dei Piani Particolareggiati, la licenza non potrà essere rilasciata ove non esista il nulla-osta al progetto da parte delle competenti Soprintendenze per la Liguria.

Opere di poca importanza.

Nel caso di opere riconosciute dal Comune all'atto della richiesta della licenza, di poca importanza ai fini edilizi generali, la richiesta potrà essere corredata dai soli grafici (in tre copie) strettamente necessari ad illustrare l'opera, firmati soltanto dal proprietario e dall'esecutore. Ove però l'Amministrazione comunale lo ritenesse successivamente opportuno e lo richiedesse, la documentazione dovrà essere completata in conformità della richiesta.

Art. 7.

ESAME DEI PROGETTI - COMUNICAZIONE DELL'ESITO

L'Amministrazione comunale prenderà in esame il progetto, consultando la Commissione Edilizia ed eventualmente anche altre Commissioni comunali competenti e comunicherà al richiedente le determinazioni entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione della domanda.

Qualora la domanda di licenza ed i tipi allegati non contenessero tutti gli elementi necessari per l'esame, l'Amministrazione comunale po-

trà invitare il richiedente a completarli e, in questo caso, il termine di giorni sessanta, di cui al primo comma del presente articolo, decorrerà dal giorno nel quale il richiedente avrà provveduto al richiesto perfezionamento.

Art. 8.

MISURE DI SALVAGUARDIA STABILITE DALLA LEGGE IN PENDENZA DI APPROVAZIONI DI PIANI REGOLATORI GENERALI E PARTICOLAREGGIATI

Il Sindaco potrà sospendere ogni determinazione sulle domande di licenze di costruzioni interessanti aree per le quali esistano deliberazioni comunali di adozione di piani regolatori generali e particolareggiati, secondo le leggi vigenti.

Nei casi previsti dalle leggi vigenti, il Sindaco potrà richiedere al Prefetto che sia ordinata la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che possano compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano regolatore generale o dei piani particolareggiati deliberati dal Comune.

Art. 9.

INIZIO DEI LAVORI

I lavori non potranno essere eseguiti senza la prescritta licenza.

Casi di urgenza.

Le sole opere richieste da urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza e di igiene, potranno essere eseguite subito, purchè vengano denunciate al loro inizio con richiesta di autorizzazione d'urgenza.

Denuncia per opere in cemento armato.

Qualora i lavori edilizi comprendano strutture di opere in con-

glomerato cementizio semplice od armato, i lavori non potranno essere iniziati, se non sarà stata data dimostrazione all'Amministrazione comunale di ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Nei cantieri di fabbrica dovranno essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali gli estremi della concessione nonchè i tipi, muniti del visto originale di approvazione dei medesimi.

Dovrà pure essere esposto, ben leggibile dal suolo pubblico, un cartello contenente i seguenti dati :

- 1) tipo della costruzione
- 2) estremi della licenza comunale
- 3) nome del committente
- 4) nome del progettista
- 5) nome del direttore dei lavori
- 6) nome dell'eventuale calcolatore dei c. a.
- 7) nome dell'impresa costruttrice
- 8) nome dell'assistente responsabile di cantiere

Art. 10.

EFFETTI DELLA LICENZA - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE

La licenza per esecuzione di opere edilizie non esonera il proprietario dall'obbligo di osservare rigidamente le prescrizioni del Piano Regolatore, delle leggi e dei regolamenti.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti, alle prescrizioni del Piano Regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione.

Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare. Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni, e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica regionale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 11.

VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza ha la validità di *sei mesi* dalla data di emissione. Le opere non iniziate entro questo termine o quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere intraprese o riprese, se non previa nuova richiesta e nuova licenza di costruzione.

Art. 12.

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento, l'esecuzione delle opere sarà sospesa quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, o l'abbia abbandonata senza essere sostituito, e quando sia intervenuto un cambiamento del direttore dei lavori o dell'esecutore degli stessi e non ne sia stata data comunicazione al Comune. Prima di addivenire alla sospensione il Sindaco potrà invitare gli interessati a regolarizzare la situazione in termine prefiggendo.

Art. 13.

REVOCA DELLA LICENZA

La licenza ottenuta in base ad atti e documenti non rispondenti al vero, sarà revocata.

TITOLO II.

INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI - OPERE PROVVISORIALI LICENZA DI OCCUPAZIONE

Art. 14.

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI

Il proprietario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà chiedere all'Amministrazione comunale la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali dovrà esattamente attenersi, restando esclusa ogni sporgenza di zoccolo.

Per l'assegnazione dei punti fissi il costruttore dovrà fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte le operazioni attinenti all'oggetto che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

All'atto della determinazione di detti punti fissi verrà steso apposito verbale in triplice copia controfirmata dal proprietario e dal personale dell'Ufficio Tecnico e vistato dal Capo Ufficio competente.

Art. 15.

OPERE PROVVISORIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CAUTELE CONTRO DANNI O MOLESTIE

Chiunque voglia eseguire nuove opere edilizie (oppure riparare,

riformare o demolire quelle esistenti), dovrà osservare le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone od a cose e ad attenuare per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di dette opere.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale potrà provvedere alla esecuzione d'ufficio delle opere necessarie a spese dell'interessato.

Art. 16.

CAUTELE PER IMPEDIRE DANNI A MANUFATTI E CONDUTTURE DEI SERVIZI PUBBLICI

Qualora per la esecuzione di opere occorra manomettere il suolo o sottosuolo pubblico o costruire assiti, recinzioni o ponteggi, il costruttore dovrà darne avviso agli uffici od imprese che esercitano servizi pubblici, ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione competente ed adottare le cautele necessarie per evitare danni ai relativi manufatti e condutture.

Art. 17.

CAUTELA PER LA TUTELA DI AVANZI STORICI ARTISTICI

Chiunque nell'esecuzione di opere edilizie o di scavi, faccia ritrovamenti di presumibile interesse storico, artistico od archeologico, dovrà dare immediato avviso al Sindaco per i provvedimenti del caso e dovrà, frattanto, sospendere i lavori in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia richiamate dall'ultimo comma dell'art. 932 del Codice Civile.

Art. 18.

OPERE IN FREGIO A SPAZI PUBBLICI

Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario dovrà chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti gli spazi stessi con un assito, salvo che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio dell'Amministrazione comunale, essere autorizzato a collocare nella strada convenienti segnali o ripari.

Nel caso di soverchio intralcio al pubblico transito, la Amministrazione comunale potrà non permettere che venga ingombrata col l'assito alcuna parte del suolo pubblico e il costruttore dovrà provvedere altrimenti a seconda delle migliori norme dell'arte.

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio sul pubblico passaggio, dovrà essere costruito ad un'altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di 4 metri e dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

In ogni caso dovranno essere sempre adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica con l'eventuale costruzione di marciapiedi provvisori.

Gli assiti dovranno essere di aspetto decoroso, costruiti secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione comunale.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione, sotto osservanza delle prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana.

Le porte che si praticano negli assiti, dovranno aprirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo dovranno essere dipinti a fasce oblique bianche e nere per tutta la loro altezza e muniti di un segnale a luce rossa, che deve rimanere acceso, a cura e spese del costruttore, dal tramonto al levar del sole.

In ogni caso dovrà essere assicurata la possibilità di transito ed evitato ogni ristagno d'acqua.

Affissioni sugli assiti.

Il Comune avrà facoltà, senza corrispondere compenso, ma con riguardo alle esigenze delle costruzioni, di usare delle recinzioni, dei graticci e delle superfici prospettanti su area aperta al pubblico, per affissioni e pubblicità disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 19.

STRUTTURE PROVVISORIE

Tutte le strutture e apparecchiature provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, apparecchi di sollevamento, parapetti e simili) dovranno avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atte a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose in ottemperanza alle vigenti leggi in materia.

Art. 20.

CAUTELE DA USARSI DURANTE I LAVORI

Durante i lavori e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, dovranno usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone, scotimenti di terreno, polverio, e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.

Dovranno, altresì, osservarsi le prescrizioni stabilite da leggi o regolamenti ed adottarsi tutte le cautele che l'Amministrazione comunale potrà ordinare caso per caso.

Art. 21.

DIVIETO DI INGOMBRARE SPAZI PUBBLICI

E' vietato ingombrare le vie o gli spazi pubblici adiacenti alla costruzione.

Depositi temporanei.

Solo nel caso di assoluta necessità, l'Amministrazione comunale a richiesta, potrà concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del precedente art. 18 nonchè delle norme per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 22.

INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI

Fermo restando il disposto dell'art. 11 del presente Regolamento, nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione decida di interrompere la esecuzione, dovrà fare eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite ed a togliere eventuali deturpazioni.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà provvedere, per la tutela della pubblica incolumità, a mente dell'art. 153 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, mettendo le spese a carico degli interessati.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere e, salvo il caso che questa dipenda da provate cause di forza maggiore, sarà facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente autorizzata.

Art. 23.

**TRANSITABILITA' E OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLE STRADE
E AREE MANOMESSE**

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare completamente sgombra a tutte sue cure e spese, l'area pubblica racchiusa nell'assito o comunque occupata per il cantiere.

L'Autorità Comunale potrà prescrivere di volta in volta particolari accorgimenti atti ad assicurare la buona transitabilità sulle aree manomesse, fino al ripristino.

Le opere di ripristino della pavimentazione stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, a spese del proprietario per il quale fu fatta la manomissione.

Per le manomissioni del suolo stradale potrà caso per caso essere richiesto un congruo deposito cauzionale.

Art. 24.

AUTORIZZAZIONE ALLA ABITABILITA' E AGIBILITA'

Nessuno edificio nuovo o trasformato potrà essere occupato a scopo di abitazione anche temporanea senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 221 del T. U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1256.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato, oltre che alla constatazione delle condizioni di legge previste per tale rilascio, anche alle prescrizioni sulla esecuzione di opere di conglomerato cementizio.

L'autorizzazione del Sindaco sia ai fini igienico-sanitari che a quelli della rispondenza del progetto autorizzato è pure necessaria per l'agibilità delle parti di edificio (siano esse nuove o trasformate) non destinate ad abitazione.

Art. 25.

NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI

Il Comune assegnerà ad ogni fabbricato il numero civico e farà porre, a proprie spese, l'indicatore del numero assegnato.

Quando i proprietari intendessero applicare a loro spese, indicatori di tipo diverso da quello adottato dall'Autorità comunale, ciò potrà essere concesso, a giudizio dell'Amministrazione comunale.

Art. 26.

APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI

La facoltà di applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o della costruzione, di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie e le strade private, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali di pubblico interesse è riservata all'Amministrazione comunale.

Le indicazioni dei servizi stradali non dovranno essere in alcun modo sottratte alla pubblica vista.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi od indicatori di cui sopra, dovrà darne avviso al Sindaco, il quale prescriverà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

Art. 27.

CHIUSURA DI AREE NON EDIFICATE

E' in facoltà dell'Amministrazione comunale di prescrivere che le aree non edificate in fregio a spazi pubblici, siano chiuse con recinzioni permanenti e di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

TITOLO III.

COMMISSIONE URBANISTICA EDILIZIA

Art. 28.

**COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
URBANISTICA EDILIZIA**

La Commissione Urbanistica Edilizia, costituita in conformità a legge 17 agosto 1942, n. 1150, è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.

Essa è composta dal Presidente, da 13 membri eletti nominati dal Consiglio Comunale e dai membri di diritto.

Membri elettivi

I membri elettivi, che restano in carica due anni, sono:

- n. 3 di libera scelta del Consiglio Comunale fra cittadini esperti materia di edilizia e urbanistica;
- n. 10 scelti fra le terne proposte dagli Ordini professionali e così ripartiti:
 - n. 3 fra gli Ingegneri Civili;
 - n. 2 fra gli Architetti;
 - n. 2 fra i Geometri;

- n. 1 tecnico fra gli imprenditori edili;
- n. 1 fra gli artisti professionisti;
- n. 1 Avvocato

Membri di diritto

Sono membri di diritto:

- a) Segretario Generale del Comune;
- b) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) l'Ufficiale Sanitario;
- d) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- e) il Soprintendente ai Monumenti della Liguria.

I predetti membri di diritto potranno farsi sostituire dai funzionari che, secondo l'ordinamento degli uffici, sono chiamati a fungere in loro vece in caso di assenza o impedimento.

I membri di diritto possono farsi coadiuvare in Commissione da funzionari dei quali ritengano opportuna la presenza.

Qualora il Presidente della Commissione ne ravvisasse la necessità, potrà convocare in via straordinaria in seduta di Commissione persone competenti sui particolari argomenti in esame.

Assiste alle operazioni e alle sedute della Commissione edilizia un impiegato dell'Ufficio Tecnico all'uopo designato il quale cura la stesura dei verbali.

Art. 29.

COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La Commissione dà parere:

- 1) Su problemi del Piano Regolatore Generale e sui piani particolareggiati e in generale sui problemi e progetti che possono interessare l'urbanistica cittadina.

2) Sui problemi di organizzazione e sistemazione del traffico e di segnaletica stradale.

3) Sui progetti di nuovi fabbricati, e su quelli di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, con particolare riguardo alla loro impostazione urbanistica, alla composizione architettonica e sull'assetto igienico; inoltre sui progetti di ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre ed iscrizioni da esporsi al pubblico, e che abbiano particolare importanza, per le dimensioni, o per la ubicazione nei riguardi della estetica cittadina.

4) Sui monumenti di qualsiasi genere, ed in particolare su quelli da erigersi nei cimiteri.

5) Sui criteri di applicazione del presente Regolamento e degli altri regolamenti municipali e in genere delle norme interessanti l'edilizia e l'urbanistica, nonchè sulle eventuali proposte di modificazione del presente Regolamento.

6) Su argomenti di natura urbanistica, a richiesta dell'Amministrazione Comunale o su altri argomenti sui quali è richiesto tale parere (classifica strade per pubblicità, per occupazione suolo pubblico, ecc.).

In merito agli argomenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 la Commissione potrà avvalersi di apposite sottocommissioni designate dal Presidente in seno alla Commissione edilizia ed eventualmente integrate da tecnici di specifica competenza.

Art. 30.

ESAMI PREVENTIVI DEGLI UFFICI

Tutti i progetti e gli elaborati per i quali è previsto l'esame da parte della Commissione Edilizia, dovranno essere previamente esaminati dai competenti Uffici e saranno sottoposti all'esame della Commissione se risultino conformi alle disposizioni di legge e di regolamenti statali, alle disposizioni del presente Regolamento e degli altri regolamenti municipali ed alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale.

Art. 31.

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione si riunirà di massima, una volta ogni due settimane in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.

Per la validità delle adunanze è indispensabile la presenza di almeno 5 componenti elettivi oltre il Presidente, il Segretario Generale, l'Ingegnere Capo, l'Ufficiale Sanitario o chi per essi.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, o chi per esso, funge da segretario alle adunanze della Commissione, riferisce sui progetti sottoposti al suo esame e sovrintende alla stesura dei verbali, che dovranno essere firmati da lui e dal Presidente della Commissione.

Art. 32.

PARERI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

I pareri della Commissione sono puramente consultivi e non hanno carattere vincolante per l'Amministrazione. Essi non costituiscono presunzione di rilascio della licenza di costruzione.

La Commissione in caso di mancata unanimità, si esprime a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri espressi dalla Commissione saranno riportati nel Registro dei verbali delle sedute che sarà tenuto a disposizione dei membri.

Estratto del verbale, per quanto si riferisce ai singoli oggetti, sarà riportato a cura degli Uffici comunali sui singoli incarti.

PARTE II^a

Norme urbanistico - edilizie

TITOLO I^o

Art. 33.

LOTTIZZAZIONI

Fino a quando non sia approvato il piano particolareggiato è vietato, a sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio ed a formazione ed apertura di strade private senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Tale autorizzazione potrà essere accordata quando la lottizzazione e la formazione di strade private :

- a) rispetti le prescrizioni di zona stabilite dal Piano Regolatore;
- b) preveda una rete varia dettagliatamente progettata razionalmente inseribile nella maglia stradale del piano stesso;
- c) fornisca chiara precisazione della disposizione e della volumetria degli edifici erigendi.

Tanto la lottizzazione quanto l'apertura di nuove strade dovranno essere convenzionate con il Comune prima della edificazione, mediante atto pubblico, a spese dei privati interessati, che dovrà, fra l'altro, contenere specifica menzione degli obblighi di cui all'art. 36 ed essere trascritto nei registri immobiliari.

E' facoltà del Sindaco di richiedere il progetto di lottizzazione ove lo giudichi opportuno per la migliore utilizzazione urbanistica della zona anche quando lo sfruttamento del terreno venga iniziato con la semplice richiesta di autorizzazione a costruire un singolo edificio. In tal caso la concessione della autorizzazione a costruire può essere subordinata alla preventiva presentazione ed approvazione del progetto di lottizzazione.

Art. 34.

COMPARTI EDIFICATORI

I progetti di comparti edificatori da costituirsi, a sensi dell'articolo 23 della Legge 17 Agosto 1942 N. 1150, e a seguito di avvenuta approvazione di un piano di lottizzazione a sensi dell'art. 33 del presente Regolamento, da proprietari interessati, dovranno indicare: l'edificio o gruppo di edifici principali formanti il comparto; la precisazione della loro superficie; il numero dei piani ed altezza; gli spazi liberi e le strade interne comprese le pedonali; i cortili, gli accessi e gli spazi a verde, che dovranno interessare esclusivamente aree del comparto, la rete fognatizia. Tutti gli elementi di cui al presente articolo dovranno essere illustrati negli elaborati di cui al precedente art. 6.

Salva l'applicazione dell'art. 23 della legge 17-8-42, n. 1150, quando le singole proprietà del comparto non siano indipendenti le une dalle altre agli effetti della sistemazione prevista, prima di procedere alla edificazione, i proprietari dovranno comprovare:

a) di avere raggiunto a mezzo di atto notarile gli accordi di ordine economico sulla valutazione immobiliare del comparto fatta prima dell'esecuzione e sulla successiva redistribuzione dei valori immobiliari relativi alla nuova edificazione;

b) di avere provveduto alla stipulazione col Comune di apposita convenzione regolante la formazione del comparto.

Art. 35.

COMPLESSI EDILIZI DI CARATTERE UNITARIO

Ogni qualvolta se ne riveli la necessità in relazione all'ubicazione, all'importanza storico-artistica, alla funzione, ecc., il Sindaco potrà imporre che l'edificio o il complesso di edifici progettati, debbano presentare caratteristiche unitarie, e potrà pretendere la presentazione di un progetto d'insieme che ne tenga conto e risolva tali esigenze.

Art. 36.

APERTURA AL PUBBLICO DI STRADE PRIVATE

Quando uno o più proprietari intendano aprire al pubblico una strada privata, oltre l'osservanza di quanto prescritto dal precedente art. 33, dovranno addivenire alla stipulazione con il Comune, a loro spese, di un atto pubblico regolarmente trascritto, su tutte le proprietà interessate e servite dalla strada, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dal Sindaco e di provvedere allo scarico delle acque bianche e nere.

La larghezza della strada non potrà essere minore di dieci metri, riducibili a giudizio dell'Amministrazione sino a otto per strade delle zone previste nel Piano Regolatore con fabbricazione arretrata rispetto al filo stradale di almeno m. 4.

La pendenza longitudinale massima di dette strade non dovrà superare l'8%.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero su uno spazio pubblico.

Il Sindaco ha la facoltà di far chiudere vie private, realizzate senza licenza o senza l'osservanza delle norme prescritte.

Art. 37.

MARCIAPIEDI

E' fatto obbligo a chi intenda costruire in fregio a vie o piazze, di eseguire la pavimentazione dei marciapiedi con materiale idoneo e preventivamente accettato dall'Amministrazione fino a 1/6 della larghezza dell'intera strada e fino a un massimo di m. 5.

Art. 38.

PORTICATI

Quando l'edificio progettato prevede la costruzione di portici, le caratteristiche per le dimensioni, la pavimentazione, il rivestimento e l'impianto d'illuminazione degli stessi saranno stabilite dal Comune.

Art. 39.

PASSAGGI PEDONALI PRIVATI

I passaggi pedonali privati dovranno essere sistemati, anche per quanto riguarda gli scarichi, convenientemente illuminati e mantenuti a cure e spese dei proprietari o dei consorzi dei proprietari delle aree prospicienti gli stessi. A richiesta dell'Amministrazione, detti passaggi dovranno essere muniti agli imbocchi di cancello, che ne consenta la chiusura durante le ore notturne.

I passaggi pedonali privati dovranno avere la larghezza non inferiore a m. 2,50.

Art. 40.

AUTORIMESSE PRIVATE E ZONE DI PARCHEGGIO

Sarà facoltà dell'Amministrazione, in rapporto alle particolari esigenze e caratteristiche della zona e degli edifici da costruire, di richiedere, in sede di presentazione di piani di lottizzazione e dei progetti degli edifici che una parte degli spazi di pertinenza e dei volumi degli edifici stessi venga destinata rispettivamente a parcheggio e ad autorimesse private.

Art. 41.

MISURAZIONE DELLA ALTEZZA DEI FABBRICATI

L'altezza degli edifici non deve superare il valore limite fissato nelle prescrizioni di zona.

Detta altezza si misurerà sulla verticale di ciascun punto del perimetro dell'edificio a partire dalla quota del suolo sistemato secondo le previsioni del Piano Particolareggiato e fino all'intradosso dell'ultimo solaio.

Nel caso in cui non vi sia Piano Particolareggiato approvato, l'altezza si misurerà a partire dal suolo sistemato sulla media del livello naturale del terreno; se però il progetto approvato dal Sindaco prevederà l'abbassamento del livello del terreno, mediante sbancamento od altro, l'altezza sarà misurata dal livello del terreno quale risulterà a seguito dell'abbassamento e della sistemazione in conformità del progetto.

Al di sopra di detta altezza non è consentita alcuna costruzione fatta eccezione per i volumi tecnici strettamente necessari per la funzionalità dell'edificio, di cui all'art. 42.

Art. 42.

TERRAZZI, ACCESSORI E SOVRASTRUTTURE DI SERVIZIO (volumi tecnici)

Quando un fabbricato è coperto a terrazzo, sopra il lastrico solare non sarà consentita alcuna costruzione o impianto che non sia chiaramente indicata in progetto nei limiti strettamente necessari per la funzionalità delle scale, degli ascensori e montacarichi.

Le eventuali botole di accesso, i lucernari delle scale, gli eventuali serbatoi dell'acqua dovranno essere contenuti nell'altezza di m. 2,20.

Il lastrico solare e tutti gli elementi sovrastanti dovranno essere sistemati in modo decoroso e in armonia all'insieme architettonico. Tale sistemazione dovrà essere già prevista e indicata nel progetto.

DISTACCHI TRA I FABBRICATI

Ogni punto di un edificio deve avere una distanza minima, fissata nelle prescrizioni di zona da:

- 1°) - i fili stradali fissati nei Piani Regolatori;
- 2°) - i confini di proprietà adiacenti;
- 3°) - i fabbricati adiacenti.

Ogni edificio dovrà distare da qualsiasi altro non meno di 10 metri e almeno 5 metri dai confini di proprietà, salvo che tra gli edifici non esista una strada pubblica.

Sono escluse dalla valutazione delle distanze di cui al presente articolo solo le sporgenze non praticabili (cornici, lesene, ecc.) ed i poggioli aperti su tutti i lati, facendo eccezione per le costruzioni comprese nella zona classificata estensiva dal P.R.G., per le quali la distanza di norma sarà misurata dal filo di spiccato del fabbricato.

Le dimensioni di tutti gli sporti potranno comunque essere limitate, caso per caso, a giudizio dell'Amministrazione, in rapporto alle condizioni igieniche-ambientali-estetiche.

Art. 44.

COSTRUZIONI IN ARRETRAMENTO

Eventuali arretramenti dalla linea di fabbricabilità, dovranno essere iniziati al piano terreno o al massimo alla quota di copertura del primo piano, e potranno essere consentiti solo se risultino soddisfatte tutte le esigenze d'ordine estetico e urbanistico.

Dovranno comunque essere previsti tutti i provvedimenti necessari per evitare che rimangano scoperti muri nudi di frontespizio, provvedendo ad una razionale sistemazione dei fianchi delle case adiacenti, che per effetto dell'arretramento rimangono esposti alla pubblica vista.

... propriari confinanti siano stipulati atti legali di accordo in tal senso.

Il suolo risultante dall'arretramento dovrà essere convenientemente sistemato a spese del costruttore a seconda delle decisioni che l'Amministrazione renderà note all'atto dell'approvazione del progetto dell'edificio.

Della maggior profondità dello spazio antistante, anche se asservito ad uso pubblico, non potranno beneficiare i proprietari dei terreni e degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza.

Art. 45.

ALTEZZA DELLE CASE

L'altezza dei fabbricati, laddove non sia già vincolata dalle norme di zona del Piano Regolatore Generale o dai Piani Particolareggiati, dovrà soddisfare contemporaneamente alle seguenti norme:

1) non potrà superare la misura di una volta e mezzo la larghezza degli spazi liberi inedificabili antistanti le fronti e ciò fino ad una altezza massima di m. 24, relativa alla larghezza stradale ^{di m. 16.} *Per ogni metro in* ^{sarà con-} *di lar* ^{sta} *le* consentita una maggiorazione di altezza pari a m. 0,75;

2) non potrà superare la misura di due volte quella degli spazi antistanti le testate degli edifici; ^{sta} *le*
(intendendosi per fronti quelle di lunghezza maggiore di m. 14 e per testate quelle di lunghezza inferiore a m. 14).

Qualora le condizioni non coincidessero per lo stato di fatto degli spazi liberi esistenti potrà essere previsto un arretramento conforme alle norme di cui all'art. 44.

Nel caso in cui l'altezza della costruzione superi i m. 24 dovrà essere riservato 1/10 dell'area di pertinenza a spazio pubblico (parcheggio, passo pubblico, ecc.) che non dovrà essere computato fra le aree da destinarsi a sede stradale a sensi dell'art. 24 della Legge Urbanistica.

Alle norme per l'altezza delle costruzioni può derogare il Consiglio Comunale per edifici di particolare struttura architettonica con speciale riguardo a quelli per uso pubblico o destinati al culto.

CORTILI

Agli effetti delle presenti norme si intende per cortile uno spazio libero delimitato per almeno due terzi del suo perimetro da costruzioni; detto perimetro è misurato seguendo le pareti che circoscrivono lo spazio stesso.

Il rapporto tra la superficie del cortile e quella delle pareti che lo recingono (o che lo potranno recingere in base all'altezza degli edifici consentita dai regolamenti) non deve essere inferiore ad un quinto.

L'altezza di tali pareti verrà misurata dal piano di calpestio o di eventuale copertura all'intradosso dell'ultimo solaio.

Per ragioni di carattere igienico-urbanistico non è ammessa la edificabilità in serie chiusa, che può essere tollerata solo nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici facenti parte di vecchi comparti già esistenti a cortile chiuso, purchè siano rispettate le seguenti norme: il rapporto fra la superficie del cortile e la somma delle superfici delle pareti che lo recingono non deve essere inferiore ad un quinto; deve essere non inferiore ad un quarto quando l'altezza media delle pareti raggiunge o supera i m. 24; la media delle distanze fra due pareti contrapposte recingenti il cortile deve essere non inferiore a due terzi dell'altezza ponderata delle pareti stesse.

Nel caso che la superficie del cortile di pertinenza non risponda alle norme stabilite è ammesso avvalersi, a completamento delle dimensioni richieste, del cortile od area scoperta dei confinanti.

In tal caso gli interessati, a loro spese e con l'intervento dell'autorità comunale, devono concludere una convenzione legale debitamente registrata e trascritta, dalla quale risulti che non verranno mai fatte alle proprietà interessate minorazioni contrarie alle disposizioni del presente Regolamento.

I muri divisorii di proprietà, nei cortili, quando non eccedono l'altezza di m. 3 vengono considerati come non esistenti.

La superficie computabile dei cortili chiusi deve essere netta di

ogni sporgenza sopra di essa. Non sarà computato agli effetti della misurazione del cortile uno sporto di gronda maggiore a m. 0,50; non sono inoltre computati i poggiosi di sporgenza non superiore a m. 1,20.

Non sono ammesse rientranze con profondità maggiore della metà della larghezza della rientranza stessa.

Gli spazi circoscritti da corpi di fabbrica devono essere aperti verso spazi liberi che non siano cortili; la loro apertura non deve essere inferiore ad un quarto della somma dei lati dei corpi di fabbrica costituenti il perimetro, salvo che il rapporto tra la superficie di detti spazi circoscritti e quella delle pareti recingenti sia non minore di un mezzo.

Le aperture, che comunque non devono avere ciascuna ampiezza inferiore a m. 10, possono essere occupate da corpi di fabbrica non più alti di due piani fuori terra con altezza massima di metri 9.

E' consentita la copertura dei cortili sia aperti che chiusi con strutture a livello unico. Ove la costruzione non sia effettuata in aderenza alle pareti recingenti saranno osservati i distacchi previsti dall'articolo 43 del presente Regolamento edilizio, con un minimo di metri 5.

Comunque la copertura non dovrà superare la quota dell'intradosso del più basso dei locali di abitazione prospicienti il cortile stesso, e dovrà essere praticabile.

Il locale od i locali ricavati dalle suddette costruzioni non possono essere adibiti ad abitazione e ad attività rumorose, insalubri o comunque moleste per il vicinato.

A detti locali deve essere assicurata la massima illuminazione naturale possibile ed una indipendente rinnovazione dell'aria ottenuta mediante ventilazione naturale o con altri mezzi riconosciuti idonei dall' Ufficiale Sanitario.

TITOLO II

DELLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 47.

I balconi chiusi (bowindow) o aperti, terrazzini, dadi e cornici sporgenti sugli spazi pubblici devono impostarsi ad un'altezza non inferiore a metri 4, che si misura verticalmente dal suolo all'estradosso del solaio.

Lo sporto non potrà essere maggiore di metri 2,00 misurato dalla linea di spicco del fabbricato al punto più sporgente, salvo le possibili eccezioni per speciali ragioni architettoniche. Ad ogni modo la sporgenza massima non potrà essere superiore ad un decimo della larghezza della strada, e dello spazio inedificabile.

Art. 48.

SPORGENZE VETRINE

Le decorazioni e gli zoccoli degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 3,00 dal suolo della via o piazza non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 10 centimetri.

Potrà tuttavia essere permesso dall'Amministrazione un maggior sporto qualora si tratti di edifici di notevole importanza architettonica.

Le vetrine non dovranno sporgere più di cm. 10 dal vivo del muro.

Art. 49.

Sono vietati gli infissi di qualunque natura apertisi all'esterno e le inferriate sporgenti ad un'altezza inferiore a metri tre dal piano del marciapiede.

Art. 50.

TINTEGGIATURA

Le fronti delle case ed edifici in genere prospettanti verso vie e spazi pubblici, o comunque da queste visibili devono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia architettonica, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione od alle tinte.

Le fronti degli edifici formanti in complesso un solo corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, devono rispondere ad un unico concetto sia nelle linee decorative che nelle tinte.

Le testate che si venissero a formare in corrispondenza dei risvolti o sul confine di altri edifici costruiti e da costruirsi d'altezza minore dovranno essere adeguatamente armonizzate con l'architettura delle fronti principali.

Art. 51.

I muri di cinta, anche già esistenti, nelle fronti prospicienti verso le strade e spazi pubblici, devono essere intonacati e coperti con lastre di pietra naturale od artificiale, o con embrieci di altra copertura equivalente.

Art. 52.

EDIFICI ARTISTICI E STORICI

Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne preavviso al Sindaco il quale può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute compromettenti per il valore artistico dell'edificio stesso.

Art. 53.

Qualora l'intonaco e le tinteggiature dei muri di cinta di fabbricati non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco potrà prescrivere di rinnovare entro un congruo termine l'intonaco e la tinteggiatura.

Art. 54.

I muri delle case, che comunque fossero visibili da spazi pubblici, devono essere debitamente intonacati e convenientemente tinteggiati. Dell'osservanza di questa disposizione è in ogni caso responsabile di fronte all'Autorità civica, il proprietario dell'edificio in cui la decorazione deve farsi salvo il disposto dell'articolo 50.

Art. 55.

Gli spazi interposti tra edifici ed edifici, e tra questi e le strade dovranno essere sistemati e recinti in modo decoroso e tale da non costituire un pericolo per la sicurezza del pubblico transito.

Art. 56.

CONDOTTI DIVERSI

E' proibito costruire latrine o condotti di latrine, di camini di stufe ed altri condotti all'esterno dei muri perimetrali fronteggianti il suolo pubblico, o visibili da esso, o che abbiano un livello inferiore alla gronda dell'edificio.

Art. 57.

INSEGNE, CARTELLI, TENDE SOLARI

E' proibito di esporre al pubblico alcuna insegna indicante qualità di commercio, professione, ecc. senza aver ottenuto il nulla osta dell'autorità comunale a cui si dovrà rivolgere regolare domanda corredata di quelle indicazioni e disegni che saranno ordinati caso per caso. Dette insegne dovranno essere scritte o disegnate sopra tavole di marmo o di lamiera, o simili e non sul vivo del muro. E' proibito altresì esporre cartelli e stendardi all'esterno dei fabbricati o porre in opera tende solari o apparecchi luminosi a servizio dei negozi senza avere preventivamente ottenuto il nulla osta dell'autorità comunale.

Art. 58.

SERVITU' PUBBLICHE

All'Autorità Municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare o far applicare previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie:

- a) le mensole, i ganci i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione;
- b) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e simili;

c) i ganci ed i sostegni e i fili conduttori elettrici, ferme restando sempre le disposizioni delle leggi in materia;

d) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti.

A tutti indistintamente gli accessi degli edifici nelle pubbliche vie, piazze, siano ingressi di abitazioni o siano accessi ad esercizi, negozi, uffici, stabilimenti, ecc., sarà applicato, a cura e spese del Comune, un numero civico.

E' riservato il diritto al Comune, senza corresponsione di indennità o compensi, di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie e piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità.

I proprietari avranno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti per fatti loro imputabili.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono più essere ricostruiti e nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari dovranno notificare al Comune i numeri soppressi.

PARTE III.

Art. 59.

Nelle nuove costruzioni è proibito l'impiego di materiale di demolizione di vecchie pareti e di vecchi pavimenti, salnitri ed inquinati, come pure l'uso di terra proveniente dai luoghi malsani e di altri materiali non bene puliti e che per difetto organico non presentassero assoluta garanzia di solidità.

Art. 60.

Nelle demolizioni è proibito di gettare a un tempo grossi tratti di muro o blocchi di pietra i quali possono mettere in pericolo la sicurezza dei fabbricati vicini, dei lavoranti e dei passanti.

I calcinacci saranno calati abbasso con recipienti o canali chiusi idonei.

Art. 61.

PONTI DI SERVIZIO

I ponti di servizio dovranno avere le caratteristiche prescritte dalla legge per la Prevenzione Infortuni sul Lavoro.

I ponti sopra strade o ad esse contigui, dovranno essere costituiti da un piano perfettamente connesso, cioè con tavole a perfetto combacio e muniti di pareti laterali in modo che nè materiali, nè polvere possano cadere nella sottostante via e recare molestia ai passanti.

L'Amministrazione comunale potrà ordinare tutti quei ripari, tele, stuoie, ecc., che potranno essere consigliati da speciali circostanze per impedire l'espandersi della polvere.

Malgrado tali prescrizioni l'Amministrazione non assume responsabilità di sorta dovendo i costruttori usare tutte le cautele necessarie per evitare danni e disgrazie.

Art. 62.

SANZIONI

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dalla legge.